

# Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO

L'anno DUEMILADODICI il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20,10 nella sala delle adunanze comunali, previo recapito di avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e/o urgente e/o ordinaria ed in prima e/o seconda convocazione.

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti e assenti i sottototati componenti:

n.	Cognome e Nome		Presente	Assente	n.	Cognome e nome		Presente	Assente
	Di MURO Biagio Maria (Sindaco)								
1	BARBATO	Giuseppe	X		13	MUNNO	Carmine		X
2	CAMPOCHIARO	Giovanni	X		14	RAUSO	Gaetano		X
3	CAPITELLI	Gerardo	X		15	RINALDI	Giuseppe	X	
4	CAPPABIANCA	Raffaele	X		16	RUSSO	Giuseppe	X	
5	CIARMIELLO	Pasquale	X		17	SALZILLO	Alfonso		X
6	D'ADDIO	Arturo	X		18	SIMONCELLI	Federico	X	
7	DE LUCIA	Fabio	X		19	SIMONE	Omero	X	
8	DI MONACO	Gaetano		X	20	SIMONELLI	Luigi	X	
9	FEOLA	Danilo	X		21	STELLATO	Giuseppe	X	
10	LEONE	Nicola	X		22	TROIANIELLO	Carlo		X
11	MATTUCCI	Dario	X		23	VALIANTE	Martino		X
12	MONACO	Fabio	X		24	VALLETTA	Vincenzo		X

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Assunto De Nisi.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno

**Visti i pareri espressi ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;**

**Vista la proposta del Dirigente del Settore Finanziario che di seguito si trascrive:**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che**

- con legge 5 gennaio 1994, n. 36 - oggi confluita nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – è stato introdotto il Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di *captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*, prevedendo la gestione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità in Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni nell'ambito delle proprie competenze;
- la predetta normativa stabilisce il principio che la tariffa del servizio idrico integrato deve prevedere la integrale copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- il Comune di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi della Legge Regione Campania n. 14/97 e ss. mm. ed ii. è ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 denominato "*Terra di Lavoro*", ancorchè facente parte dell'Ente di Ambito "Napoli – Volturno";
- nel territorio dell'ATO n. 5 della Regione Campania non è stata ancora avviata la gestione del servizio idrico integrato così come prevista dal d.lgs. 152/2006;
- pertanto, nelle more dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, la gestione del servizio idrico è effettuata direttamente dal Comune in economia;

### **Considerato**

- che con delibera 21 giugno 1983, n. 199 il Consiglio Comunale ha approvato, con modificazioni, da ultimo, il Regolamento per la somministrazione dell'acqua.
- che nel frattempo sono intervenute nuove normative di riferimento, tra le quali la delibera CIPE 04/04/2001, n. 52 che, tra l'altro, prevede:
  - la progressiva eliminazione del cosiddetto "minimo impegnato" entro la data del 1 luglio 2005;
  - la trasformazione del nolo contatore in "quota fissa";
  - l'applicazione della quota fissa per ogni unità abitativa;
  - al fine di mantenere lo stesso livello di entrate, teso alla copertura dei costi del servizio, l'incremento della quota fissa fino a tre volte quella corrispondente al nolo contatore (Principio dell'ISORICAVO);

### **Considerato, altresì,**

- che tali disposizioni sono state osservate da questo Ente, giusta delibera del Commissario Straordinario, n. 208 del 17/05/07;
- che sono intervenute, inoltre, nuove esigenze operative non più recepibili nell'attuale versione del Regolamento, tra le quali quelle relative:
  - all'introduzione dei livelli minimi dei servizi previsti dal D.P.C.M. 4/3/1999;
  - alla necessità di meglio definire le procedure per gli allacciamenti alla rete idrica, ivi compreso gli importi a carico degli utenti;

**Rilevata** ai fini del risparmio idrico e della riduzione degli sprechi, l'esigenza di modificare l'attuale articolazione tariffaria secondo i seguenti criteri:

- previsione dell'introduzione dell'uso "Domestico non Residente", per il quale non è prevista la fascia di consumo con tariffa agevolata;
- previsione dell'introduzione per l'uso "Domestico" di ulteriori due fasce di eccedenza;
- al fine di ridurre i contenziosi in essere e quelli che ne potrebbero derivare, la necessità di meglio definire la responsabilità della manutenzione delle condotte idriche ubicate in proprietà privata;

**Ravvisata** soprattutto l'esigenza di ordinare un nuovo sistema tariffario il quale, attraverso alcuni parametri prefissati, applica condizioni di pagamento più o meno favorevoli in ragione di un diretto e proporzionato consumo idrico;

**Considerate** infine tutte le esigenze e richieste da parte dei cittadini che usufruiscono del servizio idrico, compreso la richiesta dell'allacciamento sulla condotta idrica principale afferente il Settore Tecnico Manutenzione;

**Ritenuto** necessario, pertanto - nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato e per i motivi suesposti - procedere all'approvazione del nuovo Regolamento del Servizio Idrico;

**Considerato** infine che il presente atto non comporta impegno di spesa;

**Tutto ciò premesso e considerato**, con la presente proposta di deliberazione si intende sottoporre il testo del nuovo Regolamento del Servizio Idrico per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa acquisizione parere delle Commissioni Consiliari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** lo schema di Regolamento del Servizio Idrico allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare generale in materia di Entrate;

**Considerato** che è stato richiesto parere di competenza alle preposte Commissioni Consiliari, giusto prot. n. 1439/rag del 30/05/2012 ;

**Apportate** le dovute modifiche e/o integrazioni, giusta nota prot.n. 2013/sta del 05/07/2012, come da verbale n. 84 del 19/06/2012 della Comm. A.G.I. e verbale prot. n. 36 del 29/06/2012 - 2<sup>a</sup> Commissione al Bilancio ;

**Visto, altresì**, il parere acquisito in data 06/07/2012 giusto prot. n. 41 della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

**Sentita** la relazione dell'Assessore Dr. Antonio Scirocco che illustra il regolamento ed evidenzia la disciplina che viene disposta per il servizio idrico con le innovazioni introdotte, comunica che sul regolamento, le competenti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole , per cui auspica una votazione unanime favorevole del Consiglio.

**Sentito** il Consigliere Campochiaro dichiarare che la Opposizione, in accoglimento dell'invito dell'Assessore , voterà a favore del provvedimento;

**Ritenuto che** lo schema del nuovo Regolamento del Servizio di Acquedotto è meritevole di approvazione. Con votazione e per appello nominale che dà il seguente esito: presenti e votanti n. 18, favorevoli n. 18 , assenti n. 7;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di Regolamento del Servizio Idrico allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 3) di dare atto, altresì, che il regolamento del Servizio Idrico è composto da n. 41 articoli e n. 4 allegati ed entra in vigore, ai sensi della normativa vigente, il 1.1.2013.

**Successivamente** con votazione unanime e favorevole dei 18 presenti, per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

conferire al presente atto immediata eseguibilità per gli atti consequenziali, afferenti le competenze dei preposti Uffici per le attività dettate nell'allegato Regolamento, ai finifunzionali dell'assetto amministrativo .



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	<b>APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO</b>
---------	--

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
( Art. 49 comma 1 D.L.GS 267/2000)


Favorevole 23/7/12

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

(ART. 49 D.L.GS 267/00)

NON DOVUTO PERCHE' NON CONFORME  
IMPEGNO DI SPESA

23/7/12



# COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di Caserta

## SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n.41/U  
Allegati n.

06 Luglio 2012

*A ½ mail*

Al Dirigente  
Settore Finanze e Tributi  
Dr. Agostino Sorà  
Alla Funzionaria Ufficio Acquedotto  
Dr.ssa Rosa Razzano

LL.SS.

**Oggetto: Nuovo Regolamento Servizio Idrico**

Il sottoscritto dr. Fabio Monaco, di concerto con gli altri membri di questa Commissione, hanno letto il regolamento, di cui all'oggetto, con le modifiche apportate, ed al riguardo esprimono parere favorevole. A tal proposito la Commissione all'unanimità manifesta il proprio attestato di stima nei confronti della dr.ssa Rosa Razzano.

Tanto dovuto nello spirito di una fattiva collaborazione propedeutica all'invio in Consiglio Comunale, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to Il Presidente  
Dr. Fabio Monaco

per atti  
acquisiti  
20/6/12

# Citta' di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

## PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI"

Prot. 094 /Comm.A.G.I.

addì \_\_\_\_\_

Al Sig. Dirigente Settore Ragioneria e Finanze  
**Dott. Agostino Sorà**  
S E D E

**Oggetto:**

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO IDRICO -  
TRASMISSIONE VERBALE n. 84 del 19/06/2012


Con riferimento alla nota di codesta Dirigenza prot. 1439 del 30/05/2012, con la quale è stato trasmesso per il parere il nuovo regolamento relativo al servizio idrico, si comunica che la Commissione ha completato l'esame dello stesso.

Pertanto in allegato alla presente, al fine di consentire a codesta Dirigenza di apportare le modifiche e/o integrazioni, si rimette in copia il verbale di seduta n. 84 del 19/06/2012 contenente tutti i rilievi e le integrazioni ritenute necessarie.

Si comunica altresì che la Commissione si è riservata, relativamente alla parte tecnica del regolamento in parola, di comunicare ulteriori integrazioni e/o modifiche dopo l'incontro stabilito con il Settore Tecnico per i chiarimenti così come già operato con codesto Settore.



Prima Commissione Permanente  
"AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI"  
D'ordine del PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO  
(Luigi d'Addio)



# COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di Caserta

## SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n.36/U

Allegati n.

29 Giugno 2012

Al Dirigente

Settore Finanze e Tributi

Dr. Agostino Sorà

SEDE


**Oggetto: Nuovo Regolamento Servizio Idrico**

Il sottoscritto dr. Fabio Monaco, di concerto con gli altri membri di questa Commissione, ha esaminato il regolamento, di cui all'oggetto, ed al riguardo esprime parere favorevole, fatti salvi i suggerimenti di seguito rappresentati, al fine di migliorare il Regolamento di che trattasi.

Nello specifico la scrivente Commissione propone:

1. di ampliare l'art.21, relativamente agli allacci alla condotta idrica comunale per un consumo "per uso diverso" da parte delle imprese edilizie o di chi per esse, richiedendo ex ante, al momento del rilascio definitivo del titolo abilitativo all'inizio dei lavori, copia del contratto di fornitura "per uso diverso";
2. di richiedere, unitamente alla documentazione di chiusura dei lavori, anche copia della cessata utenza, di cui sopra, con la lettura finale corrispondente a quella riportata nel verbale di asportazione del relativo misuratore idrico.

Tanto dovuto nello spirito di una fattiva collaborazione propedeutica all'invio in Consiglio Comunale, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Presidente  
2<sup>a</sup> Commissione al Bilancio  
di Fabio Monaco  
*Manuelo J. M's*



*poi att. con  
decreto* X 142100  
20/6/12

# Citta' di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta



**PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
**"AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI"**

Prot. 094 /Comm.A.G.I.

addi \_\_\_\_\_


Al Sig. Dirigente Settore Ragioneria e Finanze  
**Dott. Agostino Sorà**  
S E D E

**Oggetto:** REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO IDRICO -  
TRASMISSIONE VERBALE n. 84 del 19/06/2012

Con riferimento alla nota di codesta Dirigenza prot. 1439 del 30/05/2012, con la quale è stato trasmesso per il parere il nuovo regolamento relativo al servizio idrico, si comunica che la Commissione ha completato l'esame dello stesso.

Pertanto in allegato alla presente, al fine di consentire a codesta Dirigenza di apportare le modifiche e/o integrazioni, si rimette in copia il verbale di seduta n. 84 del 19/06/2012 contenente tutti i rilievi e le integrazioni ritenute necessarie.

Si comunica altresì che la Commissione si è riservata, relativamente alla parte tecnica del regolamento in parola, di comunicare ulteriori integrazioni e/o modifiche dopo l'incontro stabilito con il Settore Tecnico per i chiarimenti così come già operato con codesto Settore.



Prima Commissione Permanente  
**"AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI"**  
D'ordine del PRESIDENTE  
**IL SEGRETARIO**  
(Luigi d'Addio)

**PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
**"AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI"**

**VERBALE DI SEDUTA N. 84**

L'anno 2012, il giorno 19, del mese di GIUGNO, alle ore 14.30, si è riunita nella Casa Comunale la Prima Commissione Consiliare Permanente, sono presenti:

Consigliere	Arturo D'Addio	Presidente
Consigliere	Carmine Munno	vice Presidente
Consigliere	Carlo Troianiello	Componente
Consigliere	Danilo Feola	Componente
Consigliere	Luigi Simonelli	Componente

presente	assente
	X
X	
X	
X	
X	

assiste in qualità di Segretario il Funzionario geom. Luigi d'Addio giusta nomina sindacale.

Assume la Presidenza il consigliere Munno che verificata la legalità della seduta dichiara aperta la discussione.

Il Presidente informa la Commissione che il Maggiore Aulicino, contattato per le vie brevi, ha comunicato che per esigenze di servizio non ha potuto completare il vademecum richiesto e che pertanto si riserva di produrre quanto richiesto per il 02 luglio p.v.

In relazione a tanto viene predisposta una nota di convocazione che firmata dal Presidente sarà, a cura del Segretario, inviata al Maggiore Aulicino.

Con riferimento alla riunione con il responsabile del servizio Tributi ed in accoglimento a quanto stabilito nel verbale di cui alla seduta precedente la Commissione precisa ed integra quanto segue per il successivo invio al Dirigente del Settore Finanziario per le modifiche necessarie.

Relativamente all'art.8 - Agevolazioni per particolare fasce di reddito inserire gli estremi di approvazione della "CARTA DEL SERVIZIO IDRICO"

Relativamente all'art. 10 - Forniture temporanee - in accoglimento di quanto evidenziato dalla dott.ssa Razzano inserire: "è fatto obbligo al Settore Tecnico di rilasciare il titolo abilitativo all'inizio dei lavori solo dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura idrica temporanea. L'avvenuta sottoscrizione del contratto sarà comunicata a cura del Servizio Tributi."

Relativamente all'art. 11 - Anticipo consumi - inserire al comma 2 "compensando l'importo da restituire relativo all'anticipo dei consumi nella ultima fattura di conguaglio"

Relativamente all'art. 12 – Contratto e durata - inserire come ultimo punto del comma 1 "il link del sito istituzionale del Comune, così come richiamato all'art. 43 dove l'utente potrà prendere visione e scaricare il regolamento del servizio idrico integrato contenente gli obblighi ed i diritti a proprio carico relativi alla richiesta fornitura idrica."

Relativamente all'art. 21 – Procedura di allacciamento – specificare che il richiamo alla Tassa di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche è relativa alla occupazione di suolo pubblico con il cantiere per l'esecuzione dell'allacciamento.

Relativamente all'art. 28 – Posà in opera di contatori – modificare l'ultimo punto del comma 1 come segue: "eccezionalmente in cortile e/o locali appositamente costruiti, previo parere positivo del Settore Tecnico"

Relativamente all'art. 32 – Verifica dei contatori – Ricostruzione dei consumi - inserire al comma 6 : "tenuto conto anche delle variazioni del nucleo familiare intervenuto nel periodo preso in considerazione per la ricostruzione dei consumi."

Relativamente all'art. 41 – Entrata in Vigore – modificare : " Il presente regolamento entra in vigore dopo la formale approvazione della deliberazione di approvazione assunta dal Consiglio Comunale e/o il primo gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale"

Inserire il seguente ulteriore articolo: Art. 42 – Pubblicazione del Regolamento – Il presente regolamento sarà inserito a cura dei competenti uffici sul sito istituzionale del Comune per la libera visione da parte degli utenti collegandosi al sito <http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it>

Relativamente alla parte tecnica del regolamento in esame la stessa sarà presa in considerazione nella prossima seduta con l'ausilio del Funzionario che contattato telefonicamente parteciperà alla seduta di domani fissata per le per 12,45.

La seduta viene chiusa alle ore 16,00 del che è verbale che è letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


Arturo D'Addio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I COMPONENTI

Carmine Munno  con funzione di PRESIDENTE


Carlo Troianiello 


Danilo Feola 

Luigi Simonelli 

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

Luigi d'Addio





SANTA MARIA CAPUA VETERE  
CITTÀ ANTICA

**COMUNE DI  
SANTA MARIA CAPUA VETERE**

*Servizio Idrico*

**REGOLAMENTO**

## INDICE

GLOSSARIO .....	3
TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA .....	4
Art. 1 <b>Modalità di distribuzione della risorsa idrica</b> .....	4
Art. 2 <b>Tipologie di fornitura</b> .....	4
Art. 3 <b>Usi dell'acqua e sistemi di fornitura</b> .....	5
Art. 4 <b>Interruzioni temporanee del servizio idrico</b> .....	5
TITOLO II – CONTRATTI DI FORNITURA .....	5
Art. 5 <b>Definizioni generali</b> .....	5
Art. 6 <b>Nuova fornitura idrica</b> .....	6
Art. 7 <b>Subentro</b> .....	6
Art. 8 <b>Agevolazioni per particolari fasce di reddito</b> .....	6
Art. 9 <b>Fallimento dell'utente</b> .....	7
Art. 10 <b>Forniture temporanee</b> .....	7
Art. 11 <b>Anticipo consumi</b> .....	7
Art. 12 <b>Contratto e durata</b> .....	8
Art. 13 <b>Utenze multiple e collettive</b> .....	8
Art. 14 <b>Modifiche di utenza</b> .....	9
Art. 15 <b>Lettura dei contatori</b> .....	9
Art. 16 <b>Ruolo di Fatturazione</b> .....	10
Art. 17 <b>Termini e modalità di pagamento - Indennità di mora</b> .....	10
Art. 18 <b>Sospensione della fornitura</b> .....	10
Art. 19 <b>Risoluzione del contratto</b> .....	11
TITOLO III – ALLACCIAMENTI .....	11
Art. 20 <b>Condizioni generali</b> .....	11
Art. 21 <b>Procedura per l'allacciamento</b> .....	12
Art. 22 <b>Allacciamenti ricadenti in aree private</b> .....	12
Art. 23 <b>Recupero delle opere di allacciamento</b> .....	13
Art. 24 <b>Impianto interno</b> .....	13
Art. 25 <b>Pozzi d'acqua ad uso privato</b> .....	14
Art. 26 <b>Dimensionamento dell'allacciamento</b> .....	14
TITOLO IV – CONTATORI .....	14
Art. 27 <b>Condizioni generali</b> .....	14
Art. 28 <b>Posa in opera dei contatori</b> .....	14
Art. 29 <b>Installazione, rimozione e sostituzione dei contatori</b> .....	15
Art. 30 <b>Manomissioni sistema antifrode</b> .....	15
Art. 31 <b>Infrazioni</b> .....	15
Art. 32 <b>Verifica dei contatori - Ricostruzione dei consumi</b> .....	16
Art. 33 <b>Perdite occulte</b> .....	16
TITOLO V – IDRANTI ANTINCENDIO .....	17
Art. 34 <b>Contratti per idranti antincendio</b> .....	17
Art. 35 <b>Collaudo e verifica idranti antincendio</b> .....	18
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	18
Art. 36 <b>Prelievi abusivi</b> .....	18
Art. 37 <b>Foro competente</b> .....	18
Art. 38 <b>Modifiche al Regolamento</b> .....	18
Art. 39 <b>Consenso al trattamento dei dati dell'utente</b> .....	18
Art. 40 <b>Carta dei servizi</b> .....	19
Art. 41 <b>Entrata in vigore</b> .....	19

## GLOSSARIO

<b>Allacciamento</b>	Derivazione idrica da una condotta di alimentazione principale, al fine di alimentare uno o più utenti.
<b>Autolettura</b>	Lettura del contatore effettuata direttamente dall'Utente e comunicata al Comune
<b>Articolazione tariffaria</b>	Suddivisione della tariffa in tipologie di utenza e fasce di consumo, al fine di penalizzare gli sprechi della risorsa e di agevolare le utenze con particolari redditi.
<b>Carta del Servizio Idrico</b>	Strumento d'informazione e trasparenza nel rapporto tra comune ed utenti. Garantisce la divulgazione delle informazioni utili alla corretta interpretazione dei diritti degli utenti ed è il mezzo per ottenere il rispetto degli impegni assunti dal comune relativamente ai servizi di acquedotto. La Carta del Servizio Idrico rappresenta per l'utente il metro di valutazione delle attività svolte dal comune, impegnando quest'ultimo a perseguire obiettivi di continuo miglioramento della qualità del servizio. La Carta del Servizio Idrico è stata redatta in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999, che ne costituisce schema di riferimento, in attuazione del D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
<b>Condotta distributrice</b>	Tratto finale della rete idrica, da cui, di norma, ha origine l'allacciamento con l'opera di presa.
<b>Conguaglio</b>	Importo dovuto dall'utente determinato con un procedimento contabile che assicura l'applicazione dell'articolazione tariffaria mediante la corretta ripartizione media giornaliera dei consumi rilevati per periodi più lunghi.
<b>Contatore</b>	Apparecchiatura di misura dell'acqua erogata all'utenza.
<b>Contratto di fornitura</b>	Atto stipulato fra l'utente ed il comune per la fornitura del servizio idrico, che impegna al rispetto del presente Regolamento.
<b>Disdetta</b>	Richiesta da parte di uno dei contraenti di cessazione del contratto di fornitura del servizio idrico.
<b>Impianto interno</b>	Insieme delle opere per la fornitura del servizio idrico (diramazioni) poste a valle del contatore ovvero ubicate fino al limite di proprietà qualora il contatore si trovi all'interno della proprietà privata.
<b>Nicchia</b>	Cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e delle saracinesche di proprietà del Comune.
<b>Opera di presa</b>	Opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura;
<b>Punto di consegna</b>	Luogo di ubicazione del punto finale dell'allacciamento. Di norma coincide con la posizione del contatore.
<b>Richiesta di allacciamento</b>	Istanza con cui si avvia la procedura per l'esecuzione dei lavori necessari per l'attivazione servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
<b>Comune</b>	Gestore del Servizio Idrico.
<b>Subentro</b>	Sostituzione dell'utente nel rapporto contrattuale con il comune a seguito di decesso del titolare del contratto di fornitura.
<b>Utente</b>	Qualsiasi soggetto allacciato alla rete idrica, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Comune l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Comune il contratto di fornitura.

## TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### Art. 1 Modalità di distribuzione della risorsa idrica

Il Comune provvede alla fornitura del servizio idrico mediante contratti di fornitura ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, nei limiti della disponibilità consentita da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, compatibilmente con la possibilità di derivazione della risorsa dagli impianti e dalle reti di distribuzione idrica in esercizio.

La fornitura del servizio idrico avverrà nel rispetto dei parametri tecnici dell'allegato 8 al D.P.C.M. 4 marzo 1996 (*Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale*). Qualora la rete idrica non esista oppure non consenta il rispetto di tali parametri, nelle more della realizzazione o dell'adeguamento, il Comune avrà facoltà di effettuare forniture che non siano conformi ai suddetti parametri tecnici, oppure di non concedere la fornitura qualora essa fosse pregiudizievole per le utenze preesistenti. Le particolari condizioni di fornitura saranno indicate nel contratto.

Il contratto di fornitura è regolato:

- a) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) dalle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia;
- c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di fornitura;
- d) dalla *Carta dei servizi* di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

Condizioni particolari di fornitura saranno disciplinate anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire in contratto.

La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento è effettuata mediante mezzi di comunicazione di massa nonché specifico messaggio riportato in bolletta. Le nuove prescrizioni si intendono accettate, qualora nei sessanta giorni successivi all'invio della bolletta l'utente non comunichi la propria volontà di recesso.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello attualmente vigente approvato con *deliberazione del Consiglio Comunale 4 marzo 1966, n. 101 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 23 aprile 1982, n. 1055*. Pertanto, le condizioni contenute e/o richiamate nei contratti di fornitura o comunque in essere si intendono automaticamente modificate e/o adeguate alle condizioni del presente Regolamento.

### Art. 2 Tipologie di fornitura

Le forniture sono articolate secondo le seguenti tipologie di utenza:

- *fornitura per utenza domestica residente*: relativa a nucleo familiare residente nell'indirizzo di fornitura del servizio idrico;
- *fornitura per utenza domestica non residente*: relativa a nucleo familiare non residente nell'indirizzo di fornitura del servizio idrico;
- *fornitura per utenza domestica residente esente*: relativa a nucleo familiare residente nell'indirizzo di fornitura del servizio idrico e che si trova nelle condizioni di cui al successivo art. 8;
- *forniture per utenze non domestiche*: relativa a qualsiasi tipo di attività produzione di beni e servizi ivi incluse le attività commerciali, artigianali ed industriali in genere;
- *fornitura per utenza collettiva*; relativa a qualsiasi attività che raggruppa un numero di persone non assoggettabile a nucleo familiare quali scuole, ospedali, cliniche, uffici comunali, ecc.;
- *fornitura temporanea*: destinata ad alimentare, per un periodo determinato, impianti non permanenti ovvero destinata a soddisfare prelievi occasionali pubblici e/o privati;

### **Art. 3 Usi dell'acqua e sistemi di fornitura**

1. Il Comune fornisce l'acqua in modo prioritario per il consumo umano. Gli altri usi sono ammessi esclusivamente quando la disponibilità della risorsa è sufficiente per il predetto uso prioritario.
2. La fornitura idrica per utenza non domestica, temporanea e domestica non residente può essere sospesa, anche senza preavviso, nel caso di esigenze di approvvigionamento per utenze domestiche valutate ad insindacabile giudizio del Comune.
3. La fornitura idrica viene erogata di norma con il sistema di misura "a contatore", secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
4. La risorsa idrica non può essere ceduta a terzi né utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche quando appartengono allo stesso proprietario.
5. E' altresì vietata, pena la risoluzione del contratto, qualsiasi utilizzazione dell'acqua diversa dalla tipologia d'utenza indicata nel contratto di fornitura.
6. Qualora venga accertata l'infrazione ai divieti di cui al presente articolo il comune, fatto salvo l'esperimento delle eventuali azioni civili e/o penali, potrà sospendere la fornitura del servizio idrico. La sospensione della fornitura deve avvenire secondo le procedure previste al successivo art. 19.

### **Art. 4 Interruzioni temporanee del servizio idrico**

1. L'acqua è fornita con continuità, salvo circostanze eccezionali o cause di forza maggiore. Il comune può, tuttavia, interrompere la fornitura del servizio idrico per manutenzione o altre esigenze, avendo cura di arrecare, compatibilmente con le necessità del servizio, il minore disagio possibile all'utenza; in tal caso, con la maggiore sollecitudine consentita, provvederà a avvertire la cittadinanza dell'interruzione e dei relativi tempi necessari per il ripristino della regolarità del servizio.
2. L'utente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso spese per l'interruzione del servizio idrico nel caso di impossibilità di tempestivo preavviso.
3. L'utente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso spese nel caso in cui l'interruzione del servizio idrico dovesse protrarsi oltre il tempo preavvisato.

## **TITOLO II – CONTRATTI DI FORNITURA**

### **Art. 5 Definizioni generali**

1. Per **nuova fornitura idrica** si intende quella relativa ad unità immobiliare:
  - sprovvista di contatore;
  - dove è installato un contatore ma lo stesso è chiuso perché mai attivato;
  - dove è installato un contatore ma lo stesso è chiuso a seguito di disdetta;
  - dove è installato un contatore, lo stesso è attivo e il contratto di fornitura è intestato a persona diversa dall'utente;
  - dove è installato un contatore ma lo stesso è chiuso a seguito di sospensione della fornitura;
2. Per **subentro** in una fornitura idrica si intende quella relativa ad unità immobiliare dove è installato un contatore, lo stesso è attivo e il contratto di fornitura è intestato a persona deceduta. Il subentro è previsto solo per gli eredi.
3. Per **attivazione della fornitura** si intende l'operazione, effettuata da un incaricato del Comune, di installazione di un nuovo contatore ovvero di riattivazione di un contatore già installato. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità a quanto stabilito all'art. 29 del presente Regolamento.
4. In caso di divisione fra più proprietari, è considerato titolare della fornitura, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno, dell'area fabbricabile



o dell'immobile in cui è installato il contatore. I proprietari delle restanti parti dovranno avanzare richiesta di nuova fornitura al Comune ai sensi del successivo art. 6.

#### **Art. 6 Nuova fornitura idrica**

1. Per ottenere una nuova fornitura idrica, l'utente deve presentare apposita istanza in bollo, indirizzata al Comune, compilando gli appositi moduli allo scopo predisposti e allegando tutta la documentazione negli stessi richiamata. Unitamente alla presentazione dell'istanza, l'utente deve allegare l'attestazione di versamento dell'importo degli oneri di istruttoria pratica indicati nell'*allegato 3*.
2. Il Comune, eseguita l'istruttoria della documentazione presentata:
  - darà comunicazione dell'esito positivo della richiesta di fornitura;
  - darà comunicazione della fascia oraria di attivazione della fornitura;
  - inviterà l'utente a sottoscrivere il contratto di fornitura idrica;
3. Qualora, nel corso dell'istruttoria, emerge la necessità di acquisire ulteriore documentazione, il Comune inviterà l'utente a consegnare l'ulteriore documentazione richiesta.
4. Qualora nel corso dell'istruttoria, emerge la mancanza delle condizioni per l'accettazione della richiesta di fornitura, il Comune ne darà preavviso, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., comunicando i motivi ostativi. L'Utente può comunicare le proprie osservazioni. All'esito negativo dell'esame delle osservazioni presentate dall'utente, il Comune chiuderà il procedimento con il rigetto della richiesta di nuova fornitura idrica.
5. La fornitura idrica viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, del locatario, dell'usufruttuario o dell'enfiteuta.
6. L'attivazione di una nuova fornitura idrica, ad utente che non risulti in regola con i pagamenti di bollette idriche emesse dal Comune, è subordinata al pagamento delle predette bollette.
7. A garanzia dei pagamenti dei consumi di particolari tipologie di utenze non domestiche, il Comune può richiedere garanzie fidejussorie commisurate al prevedibile fatturato medio annuo.
8. Tutte le spese connesse all'attivazione di una fornitura idrica (imposte, tasse, bolli ecc.) sono a carico dell'utente.

#### **Art. 7 Subentro**

1. Gli eredi, entro 60 gg., sono tenuti a comunicare al Comune il decesso del titolare del contratto di fornitura, con la contestuale richiesta di subentro ovvero di cessazione della fornitura. Gli eredi medesimi rimangono comunque responsabili, a norma di legge, di tutte le somme dovute.
2. Per ottenere il subentro in una fornitura idrica, l'utente deve presentare apposita istanza in bollo, indirizzata al Comune, compilando gli appositi moduli allo scopo predisposti e allegando tutta la documentazione negli stessi richiamata. Unitamente alla presentazione dell'istanza, l'utente deve allegare l'attestazione di versamento dell'importo degli oneri di istruttoria pratica indicati nell'*allegato 3*.
3. Il comune, eseguita l'istruttoria della documentazione presentata inviterà l'utente a sottoscrivere il contratto di fornitura idrica;
4. Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso senza che sia stato comunicato nel termine di cui al comma 1, gli eredi saranno invitati a procedere alla presentazione dell'istanza di subentro.
5. Il subentro dell'erede convivente nel contratto preesistente prevede, ove necessario, il contestuale adeguamento delle condizioni contrattuali.

#### **Art. 8 Agevolazioni per particolari fasce di reddito**

1. In attuazione di quanto stabilito dalla Carta del Servizio Idrico approvata in data 30/01/2007 con Determina n. 5 e di quanto stabilito dalla Delibera di G.M. n. 684 del 28/03/1980, è

prevista la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico ad utenti che si trovano in particolari condizioni di reddito.

2. Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie gli utenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica e precisamente gli utenti che presentano un reddito complessivo fino all'importo indicato al punto 9 dell'*allegato 4*;
3. Per ottenere l'agevolazione tariffaria, ogni anno l'utente deve presentare apposita istanza in bollo, indirizzata al comune, compilando gli appositi moduli allo scopo predisposti e allegando tutta la documentazione negli stessi richiamata.
4. La richiesta di cui al comma precedente, con allegata copia di un valido documento d'identità, può essere presentata in qualunque momento e le agevolazioni si applicano sulle fatture relative ai consumi effettuati nell'anno di competenza.
5. Il Comune tramite i propri uffici procede alla verifica dei dati dichiarati dall'utente.
6. Alle utenze domestiche che si trovano nella condizioni di cui al precedente comma 2 vengono garantiti consumi gratuiti per 88 mc all'anno riferiti alla sola fornitura idrica. Non è prevista l'applicazione dell'agevolazione per i servizi di fognatura e depurazione.

#### **Art. 9 Fallimento dell'utente**

1. In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa, il comune potrà risolvere il contratto ad ogni effetto di legge. Il diritto di risoluzione potrà essere esercitato entro 15 gg. dall'avvenuta conoscenza di una delle predette situazioni.
2. Nel caso in cui il comune non eserciti il diritto di cui al precedente comma il curatore, ovvero il commissario giudiziale o il commissario liquidatore – previo rilascio di ogni eventuale autorizzazioni prevista - potrà sostituirsi nel contratto entro il termine di 30 giorni, assumendone tutti gli obblighi, oppure richiederne la risoluzione. La sostituzione avviene ai sensi dell'art. 7 ed è subordinata all'integrale corresponsione degli importi delle bollette non ancora pagate.

#### **Art. 10 Forniture temporanee**

1. A seguito di apposita richiesta, il Comune può concedere forniture idriche temporanee, intese come erogazioni provvisorie destinate ad alimentare impianti non permanenti per un periodo predeterminato.
2. Il contratto di fornitura temporanea non è soggetto a rinnovo tacito. Pertanto, quindici giorni prima della scadenza, l'utente dovrà richiederne la proroga in ragione del maggior periodo di utilizzo.
3. Per forniture temporanee destinate a cantieri per la realizzazione di immobili, la richiesta deve essere corredata dagli estremi del titolo abilitativo per costruire (concessione edilizia, permesso a costruire, ecc.) L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà consegnare il titolo abilitativo dell'inizio dei lavori, solo dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura idrica temporanea. L'Ufficio Tributi avrà cura di comunicare l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura idrica.
4. per le forniture di cui al precedente comma 3, la durata del contratto è pari a quella del titolo abilitativo per costruire. Alla scadenza del predetto titolo, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto. Resta comunque fermo l'obbligo dell'utente di richiedere la disdetta del contratto alla data di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 11 Anticipo consumi**

1. Per anticipo consumi si intende l'importo che l'utente deve versare a titolo di garanzia dei consumi futuri. Tale importo costituisce deposito cauzionale e verrà restituito all'utente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;

2. l'anticipo consumi verrà restituito all'utente in sede di disdetta del contratto con l'ultima fatturazione di conguaglio, previa compensazione delle somme anticipate.
3. l'anticipo consumi è applicato nei seguenti casi:
  - nuova fornitura idrica;
  - subentro se l'utente deceduto non ha versato l'anticipo consumi;
4. l'anticipo consumi è addebitato sulla prima bolletta.
5. l'anticipo consumi è stabilito nella misura di:
  - € 12,00 per le utenze domestiche residenti e non residenti;
  - € 12,00 per le utenze domestiche esenti;
  - € 25,00 per le utenze non domestiche e per forniture temporanee;
  - € 8,00 per ciascun gruppo di 5 persone, per le utenze collettive;
6. Le istituzioni di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciute sono esonerate dal pagamento dell'anticipo consumi.

#### **Art. 12 Contratto e durata**

1. Il contratto di fornitura idrica è redatto in duplice originale e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
  - i dati anagrafici dell'utente;
  - l'indirizzo di fornitura;
  - la tipologia di utenza di cui all'art. 2;
  - il numero di persone servite se trattasi di utenza collettiva;
  - l'importo dell'anticipo consumi;
  - il domicilio elettivo dell'utente;
  - il link del sito web istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
2. Il contratto, se non diversamente indicato, ha durata annuale e decorre dalla data di attivazione della fornitura. Alla scadenza, s'intenderà tacitamente prorogato per un uguale periodo - e così di seguito per i periodi successivi - salvo disdetta di una delle parti, da comunicare con raccomandata A. R. o consegnata a mano al protocollo del comune. La disdetta deve essere, indirizzata al Comune, compilando gli appositi moduli allo scopo predisposti e allegando tutta la documentazione negli stessi richiamata. Unitamente alla presentazione della disdetta, l'utente deve allegare l'attestazione di versamento dell'importo degli oneri di istruttoria pratica indicati nell'*allegato 3*.
3. Alla ricezione della disdetta, il Comune provvederà all'interruzione della fornitura entro 30 giorni, data dalla quale il contratto si intende risolto; qualora ciò sia impedito da cause di forza maggiore e, comunque non imputabili al comune, il contratto deve intendersi non risolto e l'utente rimarrà destinatario della fornitura e tenuto ai relativi pagamenti.
4. In caso di disdetta, il Comune procederà alla rimozione del contatore.

#### **Art. 13 Utenze multiple e collettive**

1. Nel caso di utenze multiple o condominiali il comune, ove tecnicamente possibile, invita l'utente alla separazione delle utenze di diversa tipologia.
2. L'intestatario dell'utenza multipla di uno stabile potrà misurare l'erogazione dell'acqua nelle singole unità immobiliari mediante sottocontatori da installare a sue cura e spese.
3. L'intestatario dell'utenza multipla di uno stabile non potrà addebitare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, importi complessivamente superiori a quelli fatturati dal comune sulla base dei consumi accertati dal contatore principale.
4. Nel caso di utenze multiple costituite solo da utenze domestiche, ai fini della contabilizzazione dei consumi, i valori di riferimento delle fasce di consumo riportate nell'*allegato 1* sono incrementate di un fattore pari al numero totale delle utenze.

L'intestatario del contratto di fornitura per utenza multipla non può ripartire i consumi con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento.

5. Nel caso di utenze multiple o condominiali comprendenti più fasce di utenza, la contabilizzazione dei consumi viene effettuata applicando il criterio di cui al precedente comma 4 e assimilando le utenze diverse dal domestico all'utenza domestica non residente;
6. L'applicazione della quota fissa avviene per ogni singola unità abitativa o locale commerciale facente parte dell'utenza multipla;
7. Per utenza collettiva si intende quella destinata a soddisfare esigenze di fornitura del servizio idrico in unità immobiliari che ospitano gruppi di persone (scuole, ospedali, università ecc.)
8. Per le utenze collettive l'istanza di nuova fornitura deve necessariamente indicare il numero di persone servite.
9. Per le utenze collettive è prevista l'applicazione dell'articolazione tariffaria indicata nell'*allegato 1*.

#### **Art. 14 Modifiche di utenza**

1. L'utente che vende, cede, affitta o cessa comunque di utilizzare i locali oggetto della fornitura deve tempestivamente avanzare richiesta di risoluzione del contratto, mediante raccomandata A. R., ovvero consegna a mano agli uffici del comune che ne rilascerà ricevuta. In mancanza, l'utente rimarrà responsabile sia del pagamento dei corrispettivi del servizio idrico - anche se ne avessero usufruito suoi successori e/o aventi causa - sia di qualunque danno eventualmente arrecato agli impianti e alle infrastrutture del comune.
2. Nel caso di trasferimento d'azienda, sia l'alienante che l'acquirente rispondono dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto di fornitura stipulato con il Comune (ex art. 2560 C.C.). Nel caso di affitto o usufrutto d'azienda, l'usufruttuario o l'affittuario saranno responsabili della morosità dalla data di stipula del relativo atto notarile (ex artt. 2561 e 2562 C.C.).
3. Nel caso di trasformazione in più utenze di una utenza preesistente, dovranno essere stipulati singoli contratti di fornitura per ciascuna delle utenze interessate, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento;

#### **Art. 15 Lettura dei contatori**

1. La lettura dei contatori viene eseguita da personale incaricato dal comune, riconoscibile da apposito cartellino, con cadenza periodica e di norma almeno due volte l'anno. Tale frequenza è modificabile dal comune nel corso del contratto con possibilità di letture e fatturazioni supplementari. Il personale incaricato potrà essere dipendente del Comune o di ditta specializzata affidataria del servizio.
2. L'utente ha facoltà di comunicare la lettura del contatore (*autolettura*) secondo le modalità indicate dal comune con riserva di verificarne l'esattezza.
3. In carenza di lettura o comunicazione di autolettura, il comune potrà emettere bollette in acconto sulla base della rilevazione dei consumi pregressi.
4. Qualora, per causa imputabile all'utente ed accertata dal personale incaricato dal comune, non sia stato possibile rilevare la lettura del contatore, il comune può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo annuale presunto pari al limite superiore della fascia agevolata delle utenze domestiche residenti di cui all'*allegato 1*. In tali casi il comune ha comunque la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura idrica secondo le modalità previste al successivo art. 18;
5. Qualora, per causa imputabile all'utente ed accertata dal personale incaricato, non sia stato possibile installare/sostituire il contatore, si procederà alla sospensione della fornitura idrica secondo le modalità previste al successivo art. 18.

### **Art. 16 Ruolo di Fatturazione**

1. I consumi sono fatturati secondo le tariffe, la relativa articolazione e le decorrenze determinate dal comune con apposito provvedimento.
2. Con la fatturazione dei consumi sarà addebitata anche la quota fissa stabilita nell'*allegato 2*.
3. La fatturazione del Servizio Idrico avviene ogni anno tramite emissione di ruolo e può avvenire sulla base dei consumi:
  - rilevati direttamente da personale incaricato dal comune;
  - comunicati dall'utente con le modalità indicate in fattura (*autolettura*);
  - presunti, come determinati dal Comune sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente (le fatture relative sono emesse in acconto).
  - conguagliati con il primo ruolo utile successivo alla rilevazione della lettura o alla comunicazione della lettura (*autolettura*).
4. Il Comune può modificare le modalità di fatturazione nel rispetto delle normative vigenti in materia, dandone comunicazione agli utenti anche mediante avviso pubblico.
5. L'utente ha la facoltà di proporre reclamo avverso i volumi e gli importi addebitati. Tale reclamo dovrà essere presentato compilando gli appositi moduli entro 30 (trenta) giorni dal termine di scadenza della fattura. In caso di reclamo non fondato l'utente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora, con decorrenza dalla data di scadenza della bolletta, sulla somma dovuta nella medesima bolletta oggetto del reclamo e di tutte le eventuali ulteriori spese.

### **Art. 17 Termini e modalità di pagamento - Indennità di mora**

1. L'utente può procedere al pagamento delle bollette secondo le seguenti modalità:
  - bollettino postale;
  - Bonifico bancario o postale;
2. L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento della bolletta nel termine e con le modalità nella stessa indicate.
3. Il comune, dal giorno successivo alla scadenza del termine, applicherà sugli importi delle bollette insolute gli interessi di mora calcolati sulla base della normativa vigente in materia. L'indennità di mora verrà addebitata agli utenti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, richiesta attraverso gli idonei strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. Il comune si riserva la facoltà di sollecitare l'utente alla corresponsione degli importi relativi a bollette non pagate con lettere e raccomandate ovvero altro idoneo strumento di comunicazione, addebitando all'utente tutti i costi sostenuti e gli ulteriori oneri per l'istruttoria espletata.

### **Art. 18 Sospensione della fornitura**

1. Per ogni inadempienza dell'utente, ivi incluso il mancato pagamento degli importi delle bollette del servizio idrico, il comune, ai sensi dell'art. 1565 del Codice Civile, può procedere alla sospensione della fornitura.
2. Il comune avvia il procedimento di sospensione della fornitura del servizio idrico trasmettendo, a mezzo raccomandata, apposita comunicazione scritta di diffida e messa in mora, con indicazione del termine ultimo entro il quale l'utente deve adempiere a quanto prescritto. Trascorso tale termine il comune provvede alla sospensione della fornitura con preavviso di almeno 15 gg.
3. La sospensione della fornitura idrica può essere effettuata anche nel caso di inadempienze dell'utente relative ad ulteriori forniture anche cessate intestate al medesimo utente.
4. Il Comune può sospendere la fornitura anche senza preavviso:
  - per cause oggettive di pericolo;

- per appropriazione fraudolenta di acqua;
  - per l'utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per tipologia d'utenza diversi da quelli specificati nel contratto;
  - per la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta.
5. La riattivazione è subordinata all'adempimento da parte dell'utente di quanto prescritto nella comunicazione di diffida e messa in mora di cui al comma 2 ed al pagamento dell'importo indicato al punto 2 dell'*allegato 4*, relativo al ripristino della fornitura.
  6. Il comune non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della fornitura idrica nei confronti dell'utente, che, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali.
  7. In tutti i casi di sospensione della fornitura idrica è comunque fatto salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali.
  8. Nei casi di morosità consolidata il comune può subordinare l'accettazione delle richieste dell'utente al pagamento del debito.
  9. Le spese relative al procedimento di sospensione della fornitura del servizio idrico sono a carico dell'utente.

#### **Art. 19 Risoluzione del contratto**

Il Comune potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- per violazione degli articoli 3, 18, 24, 25, 28, 30 e 31 del presente Regolamento;
- per prelievo fraudolento dell'acqua;
- ogni qualvolta il Comune venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dall'utente per la stipula del contratto ovvero che l'immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica.

### **TITOLO III – ALLACCIAMENTI**

#### **Art. 20 Condizioni generali**

1. Si definisce *allacciamento* l'insieme delle opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino al limite della proprietà privata.
2. Le opere di allacciamento vengono realizzate di norma dall'utente con le modalità e i criteri stabiliti dal Comune.
3. Su richiesta dell'utente, il Comune valuta l'esecuzione dei lavori di allacciamento, direttamente o tramite impresa allo scopo affidataria, previa accettazione – da parte dell'utente – del preventivo di spesa redatto sulla base del vigente "*Prezzario dei lavori pubblici*" approvato dalla Regione Campania. In tal caso i lavori potranno avere inizio solo dopo il versamento al Comune dell'importo del predetto preventivo di spesa.
4. Le opere di allacciamento – anche se realizzate dall'utente – sono di esclusiva proprietà, pertinenza e gestione del Comune e costituiscono servitù inamovibile sulle proprietà attraversate. Il Comune si riserva l'uso di tali opere anche per forniture a terzi, nel rispetto delle norme vigenti.
5. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione delle opere di allacciamento sono eseguite dal Comune, direttamente o tramite imprese allo scopo affidatarie.
6. E' fatto tassativo divieto all'utente di eseguire o far eseguire in proprio gli interventi di cui al comma precedente, pena il pagamento della sanzione indicata al punto 8 dell'*allegato 4*, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

7. Qualora l'allacciamento debba essere eseguito, in tutto o in parte, su terreni o strade private, la fornitura sarà concessa a condizione che l'utente acquisisca - a sue cura, spese e responsabilità - il nulla-osta dei relativi proprietari e che siano formalmente costituite le servitù necessarie per la costruzione e l'esercizio delle opere, senza alcun onere per il Comune.
8. Il Comune non risponde in nessun caso dei danni causati a valle dell'allacciamento.

#### **Art. 21 Procedura per l'allacciamento**

1. Per eseguire l'allacciamento alla rete idrica, l'utente deve presentare apposita istanza in bollo indirizzata all'Ufficio Concessioni del comune, utilizzando l'apposito modulo allo scopo predisposto, unitamente alla seguente documentazione tecnica:
  - Relazione tecnica sulle opere di allacciamento con particolare riferimento ai materiali da utilizzare;
  - Corografia per l'inquadramento territoriale;
  - Planimetria generale con l'indicazione dell'immobile, della rete idrica comunale e del punto di allacciamento;
  - Progetto delle opere di allacciamento;
2. L'Ufficio Concessioni, entro 5 giorni trasmette l'istanza e la documentazione all'Ufficio Tecnico che, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione, esegue l'istruttoria della documentazione presentata e, all'esito positivo, rilascia il proprio nulla-osta per l'esecuzione dell'allacciamento.
3. Qualora, nel corso dell'istruttoria, emerge la necessità di acquisire ulteriore documentazione, il Comune inviterà l'utente a consegnare l'ulteriore documentazione richiesta. In tal caso i termini di cui al precedente comma si intendono sospesi fino alla presentazione al protocollo - da parte dell'utente - della documentazione richiesta.
4. Qualora nel corso dell'istruttoria, emerge la mancanza delle condizioni per eseguire le opere di allacciamento, il Comune ne darà preavviso, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., comunicando i motivi ostativi. L'Utente entro 30 gg. dalla ricezione del preavviso, può comunicare le proprie osservazioni. All'esito negativo dell'istruttoria delle osservazioni presentate dall'utente, il Comune chiuderà il procedimento con il rigetto della richiesta di allacciamento.
5. Unitamente alla documentazione di cui al comma 1, l'utente deve allegare l'attestazione di versamento dei seguenti importi:
  - *Oneri di istruttoria* indicati al punto 1 dell'allegato 4.
  - *Tassa di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (TOSAP)* secondo il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 giugno 1994, n. 47 e le relative vigenti tariffe approvate dalla Giunta Comunale, relativamente alla occupazione di suolo pubblico con il cantiere per l'esecuzione dell'allacciamento.
  - *Deposito Cauzionale*, che verrà restituito entro 90 giorni dal termine dei lavori, determinato secondo i vigenti criteri stabiliti da apposito provvedimento dirigenziale.
6. Qualora, al termine dei lavori, il comune rilevi il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel nulla-osta, inviterà l'utente, entro il termine di 15 (quindici) giorni al rispetto delle predette prescrizioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune procederà all'esecuzione dei lavori necessari per il rispetto delle prescrizioni incamerando il deposito cauzionale e procedendo in danno dell'utente.

#### **Art. 22 Allacciamenti ricadenti in aree private**

1. La manutenzione e la riparazione della parte di allacciamento posta su proprietà privata sono eseguite a cura e spese dell'utente.

2. Il Comune non è responsabile di eventuali danni a terzi di qualsiasi natura ed entità, causati dalla parte dell'allacciamento insistente su area privata.

#### **Art. 23 Recupero delle opere di allacciamento**

Alla cessazione dell'utenza, il Comune provvederà a sue cura e spese al distacco dell'allacciamento ed al recupero delle opere, ad eccezione delle parti eventualmente utilizzate per l'alimentazione di altre utenze.

#### **Art. 24 Impianto interno**

1. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno – inteso come insieme delle opere di diramazione poste a valle dell'allacciamento – ricadono ad esclusivo carico dell'utente. L'impianto interno e tutti gli apparecchi utilizzatori devono essere conformi alla normativa vigente in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano ed idonei a sopportare il campo di pressione previsto nella rete di distribuzione del Comune. L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo da evitare assolutamente il collegamento con acque di altra provenienza ed, in particolare, qualsiasi possibilità di riflusso in rete sia di tali acque, sia di quelle comunque accumulate dall'utente.
2. Nella realizzazione e nell'uso degli impianti interni, l'utente deve sempre e comunque osservare i seguenti obblighi e divieti:
  - obbligo di proteggere adeguatamente dal gelo e dal calore le tubazioni idriche e gli apparecchi di misura;
  - divieto per le tubazioni idriche di sottopasso di fogne e/o di posa entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
  - divieto di collegare le condotte di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
  - divieto di installazione di apparecchi di erogazione, compresi apparecchi di sollevamento non idraulicamente sconnessi dalla rete, che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sulla erogazione ad altri Clienti;
  - divieto di utilizzo delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi o impianti elettrici di qualsiasi genere nonché di qualsiasi collegamento con impianti elettrici.
3. L'utente è tenuto al controllo del regolare e corretto funzionamento dell'impianto interno in conformità agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il Comune si riserva il diritto di far verificare gli impianti e le apparecchiature dell'utente dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al fine di accertare che essi non arrechino pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti gestiti ed, in generale, per verificare il rispetto della regolarità della distribuzione anche in rapporto alle condizioni contrattuali ed alle norme di legge. Il Comune inviterà l'utente ad eliminare entro 15 giorni la causa del pregiudizio accertato; trascorso inutilmente tale termine, verrà sospesa la fornitura idrica. Si procederà, invece, all'immediata sospensione della fornitura nei casi di particolare gravità. L'utente, pertanto, dovrà consentire al personale del Comune l'accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto interno. In caso di impedimento o di opposizione ingiustificata, il Comune - previa diffida con esito negativo - potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non saranno state eseguite e ciò senza che l'utente possa pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Il Comune nei casi di recidiva potrà esercitare il diritto di cui all'art. 28 del presente Regolamento.



5. Il Comune è responsabile della qualità dell'acqua somministrata fino al contatore. Da quest'ultimo in poi la responsabilità dell'uso e della qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'utente.

#### **Art. 25 Pozzi d'acqua ad uso privato**

I pozzi d'acqua ad uso privato e le relative condotte di collegamento non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti interni alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza, il Comune procederà alla sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese afferenti l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utente, come pure ogni responsabilità conseguente.

#### **Art. 26 Dimensionamento dell'allacciamento**

1. Il tipo ed il diametro dell'opera di presa, della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della fornitura richiesta.
2. Nel caso di variazioni della consistenza dell'unità immobiliare e/o della tipologia d'uso della fornitura, l'utente è obbligato a regolarizzare la posizione contrattuale ai fini dell'installazione – ove tecnicamente possibile - di idonei contatori e nel numero necessario.

### **TITOLO IV – CONTATORI**

#### **Art. 27 Condizioni generali**

1. Si definisce contatore un'apparecchiatura in grado di misurare l'acqua erogata all'utenza.
2. I contatori installati sono di proprietà esclusiva del Comune che provvede alla relativa installazione e manutenzione. L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento; in entrambi i casi, dovrà darne immediata comunicazione al Comune.
3. Il cambio del contatore per usura tecnica viene eseguito a cura e spese del Comune. Le riparazioni dovute ad incuria o manomissione dell'utente sono eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente.
4. E' vietato eseguire da parte dell'utente qualsiasi intervento sul contatore. In caso di infrazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, sarà applicata la sanzione indicata al punto 6 dell'*allegato 4*.

#### **Art. 28 Posa in opera dei contatori**

1. Spetta al Comune stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. L'utente deve realizzare e/o adeguare l'alloggiamento del contatore secondo le disposizioni impartite dal Comune. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale incaricato dal comune può liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione. Normalmente i contatori sono installati al confine della proprietà privata in:
  - alloggiamenti o in nicchie esterni alle facciate degli immobili, situati ad un'altezza di cm 90 dal suolo, muniti di scarico dell'acqua;
  - nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili, muri di recinzione e facciate eseguiti come sopra;
  - Eccezionalmente in cortile e/o locali appositamente costruiti, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le dimensioni minime degli alloggiamenti e delle nicchie sono stabilite dal comune. La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore è a cura e spese dell'utente, il quale ha l'obbligo di mantenerlo accessibile, sgombro e pulito.

3. I contatori saranno muniti dal Comune di adeguato sistema antifrode onde poter accertare eventuali manomissioni. La manomissione, la violazione del sistema antifrode ed ogni operazione diretta a compromettere il regolare funzionamento del contatore, ivi compreso lo spostamento non autorizzato dello stesso rispetto alla posizione originaria, daranno luogo all'applicazione da parte del comune della sanzione indicata al punto 6 dell'*allegato 4*. Il Comune, nei casi di recidiva, potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto di fornitura.
4. Il comune può disporre lo spostamento del contatore dalla posizione originaria addebitando le spese all'utente, qualora la primitiva installazione, a causa di opere eseguite dall'utente medesimo, non permetta più la lettura, la verifica del contatore o non ne assicuri la buona conservazione. I contatori possono essere installati, sostituiti, rimossi e/o spostati solo da personale incaricato dal comune.

#### **Art. 29 Installazione, rimozione e sostituzione dei contatori**

1. In caso di prima installazione verrà redatto il relativo verbale che, firmato dal personale incaricato dal Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - data dell'intervento;
  - tipo, calibro e matricola del contatore installato;
  - la lettura del contatore se diversa da zero;
  - il motivo della installazione;
  - eventuali irregolarità riscontrate.
2. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale che, firmato dal personale incaricato dal Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - data dell'intervento;
  - tipo, calibro e matricola del contatore rimosso e/o sostituito;
  - tipo, calibro e matricola del contatore installato se trattasi di sostituzione;
  - la lettura del contatore rimosso e/o sostituito;
  - il motivo della sostituzione o rimozione;
  - eventuali irregolarità riscontrate.
3. Una copia del verbale verrà consegnata all'utente.

#### **Art. 30 Manomissioni sistema antifrode**

1. Nel caso in cui il personale incaricato dal Comune accerti l'effrazione, la manomissione o l'alterazione del sistema antifrode apposto a garanzia della corretta registrazione dei consumi, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, sarà applicata all'utente la sanzione indicata al punto 7 dell'*allegato 4*.
2. Nei casi previsti al comma 1, la determinazione del volume d'acqua abusivamente prelevato verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile, calcolata per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di diverso periodo di prelievo irregolare. Qualora, per cause imputabili all'utente, il comune non può porre fine alla situazione irregolare ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, è prevista la sospensione della fornitura idrica, fino all'eliminazione della situazione irregolare e comunque fino al pagamento dei consumi di cui al comma precedente.
3. Il Comune nei casi di recidiva potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto di fornitura idrica.

#### **Art. 31 Infrazioni**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono contestate dal personale incaricato dal Comune con apposito verbale, copia del quale è consegnata all'utente.
2. Qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, il Comune ha facoltà di sospendere la fornitura idrica e risolvere il contratto, salva ed imprejudicata l'azione civile e penale.

### **Art. 32 Verifica dei contatori - Ricostruzione dei consumi**

1. L'utente può richiedere la verifica della funzionalità del contatore qualora dovesse ritenere erronee le misurazioni.
2. Accertata la fondatezza del reclamo, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Comune, che disporrà le opportune variazioni contabili con emissione di nuova fattura. Nel caso invece che il reclamo risulti infondato - ovvero che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del  $\pm 5\%$  - gli oneri per la verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata al punto 5 dell'*allegato 4*.
3. Se in sede di verifica sono riscontrati errori eccedenti i limiti di tolleranza di cui al comma precedente, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui il Comune provvede alla sostituzione del contatore stesso.
4. Se il momento in cui si è verificato il guasto del contatore non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi è pari ad un massimo di trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione del contatore.
5. Nei casi previsti dal presente Regolamento, il comune procede alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione all'utente.
6. La ricostruzione dei consumi viene eseguita considerando come riferimento il consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente ovvero utilizzando la media dei consumi storici registrati dal comune, tenuto conto anche delle variazioni del nucleo familiare intervenuto nel periodo preso in considerazione per la ricostruzione dei consumi.  
Qualora i predetti dati non siano disponibili, la ricostruzione dei consumi deve avvenire calcolando il consumo giornaliero sulla base di almeno due letture effettive del contatore rilevate in un arco temporale di almeno sei mesi e moltiplicando tale consumo giornaliero per il numero di giorni del periodo in esame.
7. L'utente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del nuovo importo, ha la facoltà di presentare proprie documentate osservazioni scritte per contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dal comune.

### **Art. 33 Perdite occulte**

1. Sono considerate *occulte* le perdite di acqua dovute a rotture d'impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente.
2. Il comune, anche al fine di tutelare i propri utenti, invia una comunicazione - entro e non oltre 45 giorni dalla data della lettura e, comunque, entro l'emissione della successiva fattura - di "*segnalazione di alto consumo*" nei casi in cui, a seguito della lettura del contatore, il consumo rilevato superi del 30% il consumo del periodo precedente.
3. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
4. Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste il comune potrà applicare ai consumi eccedenti quelli storici dell'utente la tariffa della fascia agevolata delle utenze domestiche residenti di cui nell'*allegato 1*; ai medesimi consumi non sarà applicata la tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

5. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. In ogni caso, non può essere considerata quale data iniziale della perdita occulta una data antecedente all'ultima lettura, sulla base della quale è stata emessa la fattura di congruaggio e per la quale non risulta presentato reclamo entro i termini previsti.
6. La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
7. Qualora il comune, per cause non imputabili all'utente, non abbia effettuato regolarmente le letture previste dal presente regolamento all'utente sarà applicata, previo applicazione della procedura di ricostruzione dei consumi di cui all'art. 32, la seguente modalità di sgravio:

Scaglione	Entità sgravio
<b>dal 130% a 2 volte il consumo storico</b>	30% degli importi eccedenti lo storico
<b>da 2 a 10 volte il consumo storico</b>	50% sugli importi eccedenti lo scaglione precedente
<b>oltre 10 volte il consumo storico</b>	75% degli importi eccedenti lo scaglione precedente

8. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno applicate anche nel caso in cui il comune non abbia effettuato la comunicazione prevista al comma 2.
9. Il comune si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
  - d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
  - con verifica diretta da parte del personale incaricato.
10. In caso di perdite occulte, possono essere concesse particolari modalità di rateizzazione dei pagamenti.

## **TITOLO V – IDRANTI ANTINCENDIO**

### **Art. 34 Contratti per idranti antincendio**

1. Su richiesta dell'utente, il Comune provvede alla realizzazione - fino al punto di consegna individuato dal comune medesimo - dell'allacciamento per idranti antincendio con caratteristiche compatibili con quelle della rete idrica di riferimento.  
La sottoscrizione del contratto è subordinata al versamento al comune:
  - degli oneri di istruttoria;
  - degli eventuali contributi di allacciamento di cui all'*allegato 4*;
  - del costo dell'idrante, ove fornito dal Comune.
2. La fatturazione avverrà annualmente, con addebito del canone e della quota fissa trimestrale indicati nell'*allegato 2*, oltre agli eventuali consumi calcolati in base al diametro dell'idrante ovvero mediante contatore, ove installato applicando la tariffa e la relativa articolazione prevista per le utenze non domestiche di cui all'*allegato 1*.
3. L'utente ha facoltà di servirsi della portata d'acqua ottenibile dagli idranti soltanto per spegnimento di incendi. Gli idranti derivati direttamente dalla rete dovranno essere sempre sigillati e potranno essere aperti soltanto in caso d'incendio. Dell'avvenuta apertura, l'utente ne darà avviso al Comune entro 48 ore, presentando la necessaria documentazione.

4. A richiesta, il comune si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di autorizzare per iscritto l'uso degli idranti per esigenze diverse da quelle di spegnimento incendi. Nei casi di utilizzo diverso da quello previsto e non autorizzato dal comune sarà applicata all'utente la sanzione indicata al punto 4 dell'allegato 4, oltre all'addebito dell'acqua consumata applicando la tariffa e l'articolazione tariffaria prevista per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. La manutenzione dell'idrante viene eseguita a cura e spese dell'utente.

#### **Art. 35 Collaudo e verifica idranti antincendio**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza dell'utente, il collaudo dell'impianto antincendio prima che venga messo in esercizio.
2. L'utente che abbia esigenza di verificare l'efficienza dell'impianto antincendio deve precedere alla richiesta al Comune, utilizzando i moduli allo scopo predisposti, allegando l'attestazione di versamento degli oneri indicati al punto 3 dell'allegato 4.
3. Il comune procederà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta a dare comunicazione scritta all'utente dell'esito della verifica dell'impianto antincendio.
4. Il comune non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume la responsabilità del relativo funzionamento;
5. Il comune non assume alcuna responsabilità per danni conseguenti al cattivo funzionamento delle bocche antincendio per carenza di pressione e/o di portata dovuta a causa di forza maggiore;

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 36 Prelievi abusivi**

Al fine di contrastare il fenomeno dei prelievi abusivi, il Comune procederà a controlli estesi su tutto il territorio. Qualora gli incaricati del comune rilevino la presenza di prelievi abusivi di acqua dovranno procedere con immediatezza a dare necessaria comunicazione all'ufficio Legale del Comune il quale attiverà tutte le procedure previste dal caso.

#### **Art. 37 Foro competente**

Per tutte le controversie inerenti le norme indicate nel presente Regolamento è competente il foro di Santa Maria Capua Vetere.

#### **Art. 38 Modifiche al Regolamento**

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento dandone opportuna comunicazione all'utenza.
2. Gli importi relativi alle somme previste nel presente Regolamento e negli allegati possono essere aggiornati dal Comune, con idoneo provvedimento, dandone immediata comunicazione all'utenza.

#### **Art. 39 Consenso al trattamento dei dati dell'utente**

I dati personali forniti dall'utente saranno oggetto di trattamento da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità attinenti alla gestione del contratto di fornitura del Servizio Idrico e nell'ambito degli obblighi imposti dalla vigente normativa, nonché per l'eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e

riservatezza. Ai fini dello svolgimento di alcune attività collegate alla prestazione del servizio di fornitura idrica e della gestione del contratto di fornitura, può rendersi necessaria la comunicazione dei dati all'esterno, in particolare per ciò che concerne la lettura dei contatori, i servizi di pagamento ed esattoria, la gestione del credito ed altre attività similari. L'utente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/03. In particolare, potrà conoscere:

- l'origine dei dati personali;
- le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli strumenti identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 196/2003;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

In qualsiasi momento, potranno essere, altresì, richieste informazioni sui dati e sulla loro utilizzazione, aggiornamenti, integrazioni e rettifiche ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi al titolare del trattamento dei su indicati dati, ossia a Comune.. L'Utente è tenuto a dichiarare ed garantire che i dati personali che vengono forniti a Comune sono corretti, veritieri ed aggiornati e si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente completi e veritieri.

#### **Art. 40 Carta dei servizi**

Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*), del DPCM 29 aprile 1999 e delle successive norme di legge nonché delle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia, il Comune è tenuto al rispetto della *Carta del Servizio Idrico*, in cui sono stabiliti i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione del servizio.

#### **Art. 41 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

**ALLEGATO 1**  
**ARTICOLAZIONE TARIFFARIA**

**UTENZE DOMESTICHE**

<i>Fasce di consumo (mc/anno)</i>			<i>Tariffa (€/mc)</i>
<i>denominazione</i>	<i>da</i>	<i>a</i>	
<b>a) residenti</b>			
fascia agevolata	≤ 88		0,5 T <sub>b</sub>
fascia base	> 88	≤ 132	T <sub>b</sub>
I fascia eccedenza	> 132	≤ 176	1,4 T <sub>b</sub>
II fascia eccedenza	> 176	≤ 220	1,8 T <sub>b</sub>
III fascia eccedenza	Oltre 220		2,1 T <sub>b</sub>
<i>T<sub>b</sub> (€/mc) = Valore della tariffa del servizio idrico determinato dal Comune</i>			
<b>a) collettive</b>			
fascia agevolata	≤ 88*n		0,5 T <sub>b</sub>
fascia base	> 88*n	≤ 132*n	T <sub>b</sub>
I fascia eccedenza	> 132*n	≤ 176*n	1,4 T <sub>b</sub>
II fascia eccedenza	> 176*n	≤ 220*n	1,8 T <sub>b</sub>
III fascia eccedenza	Oltre 220*n		2,1 T <sub>b</sub>
<i>n = <u>pers</u>/5 dove <u>pers</u> è il numero di persone servite dalla singola utenza</i>			
<b>b) Non Residenti</b>			
fascia base	≤ 132		T <sub>b</sub>
I fascia eccedenza	> 132	≤ 176	1,4 T <sub>b</sub>
II fascia eccedenza	> 176	≤ 220	1,8 T <sub>b</sub>
III fascia eccedenza	Oltre 220		
<b>c) Esenti per reddito</b>			
fascia agevolata	≤ 88		0
fascia base	> 88	≤ 132	T <sub>b</sub>
I fascia eccedenza	> 132	≤ 176	1,4 T <sub>b</sub>
II fascia eccedenza	> 176	≤ 220	1,8 T <sub>b</sub>
III fascia eccedenza	Oltre 220		2,1 T <sub>b</sub>

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<i>Fasce di consumo (mc/anno)</i>			<i>Tariffa (€/mc)</i>
<i>denominazione</i>	<i>da</i>	<i>a</i>	
fascia base	> 0	≤ 240	T <sub>b</sub>
I fascia eccedenza	Oltre 240		1,8 T <sub>b</sub>

**UTENZE CON FORNITURE TEMPORANEE**

<i>Fasce di consumo (mc/anno)</i>			<i>Tariffa (€/mc)</i>
<i>denominazione</i>	<i>da</i>	<i>a</i>	
Fascia unica	a consumo		1,8 T <sub>b</sub>

**ALLEGATO 2****IMPORTO "QUOTA FISSA" ANNUALE PER FASCE DI UTENZA****UTENZE DOMESTICHE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>unità di misura</b>	<b>Importo (€/anno)</b>
Residente	unità abitativa	12,00
Non Residente	unità abitativa	24,00

**ALTRE UTENZE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>consumo effettivo</b>			<b>Importo (€/anno)</b>
	<i>u. m.</i>	<i>Da</i>	<i>a</i>	
Non Domestiche	mc/anno	fino a 240		24,00
	mc/anno	oltre 240		36,00
Forniture Temporanee	mc/anno	fino a 240		24,00
	mc/anno	oltre 240		36,00

**CANONE E QUOTA FISSA BOCHE ANTINCENDIO**

<b>Bocche antincendio</b>	<b>Canone</b>		<b>Quota fissa</b>	
	<i>u. m.</i>	<i>€/anno</i>	<i>u. m.</i>	<i>€/anno</i>
Idrante	n.	20,00		
Utenza			n.	50,00



**ALLEGATO 3**  
**ONERI PER ISTRUTTORIA PRATICA**

**Nuova Fornitura (art. 5 – comma 1)**

<b>Tipologia utenza</b>	<b>Importo (€)</b>					
	<i>Contatore 1/2 pollice</i>	<i>Contatore 3/4 pollice</i>	<i>Contatore 1 pollice</i>	<i>Contatore 1 e 1/2 pollice</i>	<i>Contatore 1 e 3/4 pollice</i>	<i>Contatore 2 pollice</i>
Domestica residente	25,00	90,00	90,00	180,00	200,00	220,00
Domestica non residente	30,00	100,00	100,00	200,00	220,00	240,00
Domestica residente esente	25,00	25,00	35,00	50,00	50,00	50,00
Non domestica	40,00	100,00	100,00	200,00	220,00	240,00
Utenza collettiva	25,00	90,00	90,00	180,00	200,00	220,00
Fornitura temporanea	100,00	120,00	150,00	200,00	200,00	200,00

**Subentro (art. 5 – comma 2)**

<b>Tipologia utenza</b>	<b>Importo (€)</b>
Domestica residente	20,00
Domestica non residente	20,00
Domestica residente esente	20,00
Non domestica	30,00
Utenza collettiva	30,00
Fornitura temporanea	30,00

**Disdetta (art. 12 – comma 2)**

<b>Tipologia utenza</b>	<b>Importo (€)</b>
Domestica residente	20,00
Domestica non residente	20,00
Domestica residente esente	20,00
Non domestica	30,00
Utenza collettiva	30,00
Fornitura temporanea	30,00

**ALLEGATO 4**  
**ONERI VARI**

<b>Descrizione</b>		<b>Importo (€)</b>	<b>rif. regolamento</b>
1	Oneri per Istruttoria pratica allacciamento	200,00	Art. 21, comma 5
2	Oneri per ripristino fornitura	50,00	Art. 18, comma 3
3	Oneri Verifica efficienza impianto antincendio	<i>primo idrante</i>	Art. 35, comma 2
		<i>idranti successivi</i>	
4	Apertura non autorizzata idranti antincendio	200,00	Art. 34, comma 4
5	Oneri per la verifica del contatore	5,00	Art. 32, comma 2
6	Manomissione contatore e condotte idriche	300,00	Art. 28, comma 4
7	Manomissione impianto antifrode	300,00	Art. 30, comma 1
8	Esecuzione in proprio non autorizzata di operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dei contatori	300,00	Art. 20, comma 6
9	Fascia di reddito per agevolazione tariffaria	8.974,00	Art. 8, comma 2

**Il Presidente**  
**dott. Dario Mattucci**

---

**Il Segretario Generale**  
**dott. Assunto De Nisi**

---

**Attestato di Pubblicazione**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 7 AGO. 2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

S.Maria Capua Vetere 7 AGO. 2012

**Il Messo Comunale**

F.to **DE MARCO ANNAMARIA**

**Il Segretario Generale**

**dott. Assunto De Nisi**

---

**Certificati di esecutività**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 n.ro 267 il giorno 01-09-12

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 ).

Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134 , comma 3 ).

S. Maria Capua Vetere 1 SET. 2012


**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.d. **dott. Assunto De Nisi**

---

**Copia conforme all'originale**

S.Maria Capua Vetere 7 AGO. 2012

**Il Segretario Generale**  
**dott. Assunto De Nisi**



---

